

Li, 25.09.2019

CONVENZIONE QUADRO

Tra l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico" con sede in Via Vincenzo Bellini, 16 – 00198 ROMA (di seguito "Accademia"), rappresentata dalla Direttrice, Prof.ssa Daniela Bortignoni e i seguenti Licei Artistici Statali (di seguito "Licei"):

- 1) "Sabatini-Menna", con sede in via Pio XI, 45 – 84125 Salerno, rappresentato, dalla Dirigente Scolastica pro-tempore, Dott.ssa Ester Andreola;
- 2) "Eustachio Catalano", con sede in via A. La Marmora, 66 – 90138 Palermo, rappresentato, dal Dirigente Scolastico pro-tempore, Prof. Maurizio Cusumano;
- 3) "Paolo Toschi, con sede in Viale Toschi 1 - 43121 Parma; rappresentato, dal Dirigente Scolastico pro-tempore, Prof. Roberto Pettenati;
- 4) "Paolo Candiani" con sede in via Manara, 10 – 21052 Busto Arsizio (VA) rappresentato, dal Dirigente Scolastico pro-tempore, Dott.ssa Maria Silanos;

VISTO il D.M. n. 540 del 18 giugno 2019 riguardante la "sperimentazione ex art. 11 DPR 275/1999 dell'Indirizzo "Teatro" nel Liceo Artistico";

VISTA tutta la normativa citata nel summenzionato D.M. 540/2019;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 1 – FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

Le Parti, con la presente Convenzione, intendono perseguire le seguenti finalità:

- a) assicurare il supporto tecnico didattico economico necessario al funzionamento dell'indirizzo "Teatro" nei Licei in parola, fatte salve le necessarie approvazioni degli organi di Governo delle rispettive Istituzioni;
- b) definire, con riguardo alle competenze proprie dei contraenti, le modalità e le forme della collaborazione fra Accademia e Licei artistici che risultino funzionali non solo a soddisfare le condizioni previste per l'istituzione dell'indirizzo "Teatro", ma anche alla reciproca promozione e al più efficace perseguimento dei rispettivi fini istituzionali;
- c) favorire la realizzazione di attività di aggiornamento e di formazione rivolte al personale docente dei Licei, eventualmente anche in Rete o in collaborazione con Istituzioni, Enti e Associazioni, fatte salve le necessarie approvazioni degli organi di Governo delle rispettive Istituzioni;
- d) realizzare, congiuntamente e/o con la formula dello scambio, manifestazioni culturali, incontri, mostre, dibattiti, interagendo con il territorio, gli Enti Locali e altre istituzioni;
- e) le predette iniziative dovranno coinvolgere, preferibilmente, tutte le componenti scolastiche e saranno inserite nel Piano dell'Offerta Formativa dei Licei e dovranno ottenere le necessarie approvazioni degli organi di Governo delle rispettive Istituzioni e dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico".

ART. 2 – ONERI DELL'ACCADEMIA E DEI LICEI

- a) Allo scopo di realizzare le finalità della presente convenzione, l'Accademia, si impegna ad assicurare il costante collegamento con i Licei e la consulenza, anche a distanza, alle attività didattiche degli stessi, fatte salve le necessarie approvazioni degli organi di Governo delle rispettive Istituzioni;
- b) I Licei, d'intesa con l'Accademia, predisporranno specifici bandi per la costituzione di graduatorie per incarichi e supplenze delle discipline caratterizzanti l'indirizzo "Teatro", che

necessitano di un “esperto esterno”. Per l’insegnamento delle suddette discipline (nello specifico: “LABORATORIO D’INTERPRETAZIONE E TECNICHE TEATRALI” si richiede obbligatoriamente il possesso del diploma di I° livello, rilasciato dall’Accademia per le materie oggetto di insegnamento o da altro Istituto, (ex art.5 Legge 148/02), riconosciuto dal MIUR e quindi autorizzato al rilascio di diplomi di valore equipollente a quello rilasciato dall’Accademia.

- c) Per l’insegnamento di “STORIA DEL TEATRO” si richiede il possesso del diploma di I° livello, rilasciato dall’Accademia, per la materia oggetto di insegnamento o da altro Istituto (ex art.5 Legge 148/02), riconosciuto dal MIUR e quindi autorizzato al rilascio di diplomi di valore equipollente a quello rilasciato dall’Accademia.
- d) È considerato, altresì, titolo di accesso all’insegnamento di STORIA DEL TEATRO il possesso di una delle seguenti lauree magistrali, specialistiche o del previgente ordinamento:
- *Diploma di laurea (DL) in Lettere con almeno 2 esami di Storia del Teatro e tesi in Storia del Teatro conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente rispetto al D.M. n. 599/1999;*
 - *LM 14 - Filologia moderna (ex laurea specialistica 16/S Filologia moderna e 40/S Lingua e cultura italiana) con almeno 30 CFU nel settore scientifico-disciplinare L-ART/05 – Discipline dello spettacolo;*
 - *LM 15 - Filologia, letterature e storia dell’antichità (ex 15/S – Filologia e letterature dell’antichità) con almeno 30 CFU nel settore scientifico-disciplinare L-ART/05 – Discipline dello spettacolo;*
 - *LM 89 - Storia dell’arte (ex 95/S Storia dell’arte) con almeno 30 CFU nel settore scientifico disciplinare L-ART/05;*
 - *LM 65 - Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale (ex 73/S- Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale) con almeno 30 CFU nel settore scientifico - disciplinare L-ART/05 Discipline dello spettacolo.*

ART. 3 – NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Gravano, ai sensi dell’art. 10 D.M. 363/98, su ciascun Liceo gli obblighi previsti dal DLGS 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro. Il personale docente e gli studenti sono tenuti a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Liceo, che ne renderà pubblica la conoscenza attraverso gli abituali canali divulgativi. Ciascun Liceo, pertanto, garantisce che il personale docente e gli studenti impegnati nelle attività didattiche, culturali o di spettacolo presso le proprie strutture, ed eventualmente in quelle dell’Accademia, siano assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni, anche in itinere.

ART. 4 – IMPEGNI DELLE PARTI CONTRAENTI

Le parti contraenti, con riferimento alle azioni di rispettiva competenza, s’impegnano a dare coerente e puntuale attuazione agli obblighi definiti nella presente convenzione.

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali degli studenti, onde garantire la piena attuazione degli impegni, di cui alla presente Convenzione, avverrà esclusivamente nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie dei due enti e nel rispetto di quanto previsto dal DLGS n. 196 del 30 giugno 2003. Titolare dei dati è ciascun Liceo per i propri utenti.

ART. 6 – VALIDITA’, EFFICACIA, MODIFICHE

La validità della presente Convenzione per l’intero ciclo quinquennale decorre dalla data della sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle due Istituzioni. La presente Convenzione potrà

essere aggiornata di comune accordo, a condizione che le modifiche non compromettano le attività didattiche già avviate.

ART. 7- REGOLAMENTAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali inadempienze a quanto stabilito dalla convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un congruo termine entro il quale provvedere all'adempimento. Qualora persista l'inadempienza e/o non si raggiunga l'accordo entro 90 giorni dall'insorgere della controversia, la stessa verrà risolta nelle sedi di competenza.

VISTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "SILVIO D'AMICO" di Roma
Prof.ssa Daniela Bortignoni

IL DIRETTORE
Daniela Bortignoni

Per il L.A.S. "Sabatini Menna", Dott.ssa Ester Andreola.....

Dott.ssa Ester Andreola

Per il L.A.S. "Eustachio Catalano", Prof. Maurizio Cusumano.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Pettenati

Per il L.A.S. "Paolo Toschi", Prof. Roberto Pettenati.....

Per il L.A.S. "Paolo Candiani", Dott.ssa Maria Silanos

Maria Silanos